



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contratto di trasporto e altre tipologie contrattuali:

applicazione del regime di responsabilità solidale previsto in caso di appalto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con interpello 17.10.2022 n. 1, il Ministero del Lavoro ha chiarito che **la tutela dei lavoratori nell'ambito degli appalti** di cui all'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 - che si sostanzia nel regime di solidarietà tra committente e appaltatore per eventuali debiti retributivi e contributivi - **trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di prestazioni di più servizi di logistica** di cui all'art. 1677-bis c.c. Secondo tale norma civilistica, **se l'appalto ha per oggetto**, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro **si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili**. Per il Ministero, nel sottoporre la disposizione di cui all'art. 1677-bis c.c. a un vaglio di compatibilità con il contratto di trasporto occorre sempre tenere conto del fatto che **la medesima norma civilistica rientra nel genus dei contratti di appalto** ed è, quindi, regolata in via principale dalla relativa disciplina. In altri termini, il vaglio di compatibilità **non consente di escludere il regime di solidarietà** ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 nella fattispecie in esame sia **perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto**, sia **perché introdurrebbe una irragionevole riduzione della tutela per il lavoratore** impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.

Premessa

Con interpello 17.10.2022 n. 1, **il Ministero del Lavoro** è intervenuto in merito alla **tutela dei lavoratori nell'ambito degli appalti** così come disciplinata dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, chiarendo che **tale forma di tutela** - che si sostanzia nel regime di solidarietà tra committente e appaltatore per eventuali debiti retributivi e contributivi - **va applicata anche con riferimento alle ipotesi di prestazioni di più servizi di logistica** di cui all'art. 1677-bis c.c., laddove **possono trovare applicazione le norme relative al contratto di trasporto.**

Quadro normativo di riferimento

In via preliminare, va detto che ai sensi dell'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, **in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore**, nonché con gli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, **a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi**, comprese le quote di TFR, nonché i **contributi previdenziali e i premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Osserva

Invece, l'art. 1677-bis c.c. stabilisce che, **se l'appalto ha per oggetto**, congiuntamente, **la prestazione di due o più servizi di logistica** relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro **si applicano le norme relative al contratto di trasporto**, in quanto compatibili.

Caso oggetto di interpello

Con particolare riferimento alla possibile **compatibilità con il contratto di trasporto prospettata** dall'art. 1677-bis c.c., **alcune sigle sindacali** aderenti a CGIL e CISL **hanno formulato un'istanza di interpello per conoscere**, in tal senso, **il parere ministeriale in merito all'applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e**, in particolare, **all'applicazione del regime di solidarietà** ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003.

Interpretazione ministeriale

Ciò premesso, **i tecnici ministeriali evidenziano come** l'art. 1677-bis c.c. configuri **un'ipotesi di contratto di appalto di servizi**, come **si può evincere:**

- **sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione** nel Titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le **disposizioni in materia di appalto**;
- **sia in base allo stesso tenore letterale** dell'art. 1677-bis c.c., **che stabilisce l'applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo "in quanto compatibili"**.

Osserva

Inoltre, si osserva che la disciplina contenuta nell'art. 1677-bis c.c. **è sottoposta a un vaglio di compatibilità con il contratto di trasporto** che comunque deve tenere conto del fatto che **la medesima norma civilistica rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.**

In altri termini, **il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà** ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 nella fattispecie in esame, in quanto:

- **l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto**;
- **introdurrebbe una irragionevole riduzione della tutela per il lavoratore impegnato** nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.

Osserva

Inoltre, si precisa, **tale posizione ministeriale non può essere inficiata dalla vigenza** dell'art. 83-bis del DL 112/2008, con cui, **limitatamente al contratto di trasporto, si circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.**

L'applicazione del citato art. 83-bis **ai contratti dei servizi di logistica** è, tuttavia, **da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare il giudizio di compatibilità** richiesto dall'art. 1677-bis c.c.

Osserva

Sul punto, **si ricorda che la giurisprudenza costituzionale** (Corte Cost. n. 254/2017) **ha ribadito la necessità di un'interpretazione estensiva** dell'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, **finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata**, evitando che *"i meccanismi di*

decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale".

In conclusione, il Ministero del Lavoro ritiene che anche **in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003**, senza che la previsione contenuta nell'art. 1677-bis c.c. **possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti